GENERALI

ASSICURAZIONE R.C.T.
Mod. R17/02
LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA E' EURO

Preventivo presentato da

in data 00/00/0000

POLIZZA N. FACSIMILE AGENZIA PADOVA SUD (498 00)

CONTRAENTE/ASSICURATO CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO A. COD. FISCALE 0000003727970273

domicilio SESTIERE DORSODURO 3803 - VENEZIA - 30123 - VE

	giorno	mese	anno		giorno	mese	anno		
decorrenza ore 24 del	03	11	2015	scadenza ore 24 del	03	11	2016	rateazione	Annuale

	giorno	mese	anno
emissione 1° quietanza	03	11	2016

	numero	cod.ag.			ultima quietanza pagata	giorno	mese	anno
polizza sostitutiva n°			rateazione					

PREMIO RATA INIZIALE		
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
[redacted]	[redacted]	[redacted]

PREMIO RATE SUCCESSIVE		
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
[redacted]	[redacted]	[redacted]

ACQ.		P. VENDITA A	00	GEST.		P. VENDITA G	00	PART.	SXY

L'ASSICURAZIONE VALE FINO A CONCORRENZA DELLE SEGUENTI SOMME:
(oltre alle spese di assistenza legale nei limiti di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione)

	col limite di	e di
EURO 1.500.000,00	EURO 1.500.000,00	EURO 1.500.000,00
per ogni sinistro	**per ogni persona**	**per danni a cose**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

SCI CLUB, ATTIVITA' SCIISTICA DILETTANTISTICA ? RICREATIVA
(A TITOLO ESEMPLICATIVO E NON LIMITATIVO:
DISCESA, SCI ALPINO, SCI DI FONDO, SNOWBORD), ED ATTIVITA ' CORRELATE.

Esemplare per l'Agenzia

CONDIZIONI PARTICOLARI E CLAUSOLE SPECIALI: R017 | ALLEGATI: GIPRY | R01E/03 | X005 | APTRAC

segue: sottoscrizione a tergo

Il presente contratto è regolato anche dalle condizioni e definizioni contenute nel Modello R01E, che forma parte integrante del presente contratto e che il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevuto.

_____, lì _____

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

_____

Il Contraente/Assicurato dichiara altresì di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario, e le Condizioni di assicurazione.

Il Contraente/Assicurato

_____

Agli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile, 2° comma, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione contenute nel Modello R01E:

Art. 6 - (facoltà di recesso per variazioni nella persona dell'Assicurato o per alienazione dell'azienda o del fabbricato).
Art. 7 - (facoltà di recesso parziale in caso di variazione di rischio).
Art. 8 - (facoltà di recesso in caso di stipulazione di assicurazioni complementari).
Art. 11 - (indicizzazione del premio).
Art. 12 - (facoltà di recesso dopo ogni denuncia di sinistro).
Art. 13 - (facoltà di recesso dal contratto in caso di variazioni in aumento nel livello dei prezzi).
Art. 14 - (tacita rinnovazione del contratto).

Il Contraente/Assicurato

_____

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro _____ è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _____ il _____ .

Agente od Esattore

_____

(P. R17W)

GENERALI

Esemplare per il Contraente

CLAUSOLE SPECIALI per la polizza n° FACSIMILE

Le seguenti clausole s'intendono operanti solo se i relativi codici sono presenti in polizza alla voce "Clausole speciali".

CODICE R017 – DEROGA ALL'INDICIZZAZIONE

L'art. 11 delle Condizioni Generali (Indicizzazione del premio) si intende abrogato.

Per approvazione delle clausole sopra riportate

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente

Mod. APPR17W Pagina 1 di 1

GENERALI

Esemplare per il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

AGENZIA DI PADOVA SUD COD. 498 00

POLIZZA N. FACSIMILE MODELLO R17

CONTRAENTE CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO A.

DATA EMISSIONE 03/11/2015

X005 - Atto dichiarativo

Con la presente appendice si prende atto di quanto segue:

1) **La presente polizza si intende stipulata dalla Spettabile Contraente** anche in nome e per conto di tutti i tesserati/soci della Contraente e componenti il Consiglio Direttivo e gli istruttori/allenatori, ai quali viene riconosciuta la qualifica di Assicurato.

In relazione a quanto precede, si conviene che:
- la Contraente si impegna a denunciare, in sede di regolazione del premio a termini dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il numero dei tesserati/soci;
in caso di corresponsabilità tra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in atti.

2) **ATTIVITA' ASSICURATA:**
SCI CLUB - associazione sportiva /società sportiva esercente lo sport indicato in atti, a livello dilettantistico, per quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
In caso di corresponsabilità con altri soggetti è coperta la sola quota parte di responsabilità ascrivibile all'Assicurato con esclusione di ogni vincolo di responsabilità solidale.
E' coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione e/o proprietà degli impianti sportivi, comprese attrezzature, per l'espletamento dell'attività assicurata.
I partecipanti alle attività sportive non sono considerati terzi per i danni subiti durante le attività strettamente connesse allo svolgimento di allenamenti, prove e relative competizioni sportive fatto salvo quanto previsto dalle successive condizioni particolari.
Dalla presente polizza, e ad integrazione delle esclusioni contemplate dalle Condizioni Generali di Assicurazione, sono altresì esclusi i danni:
a) da somministrazione di sostanze o farmaci dopanti;
b) da proprietà e/o gestione di stadi e palazzetti dello sport con oltre 3.000 posti a sedere per ciascuna struttura, piste ed impianti da sci;
c) da atti vandalici, sabotaggio ad eccezione dei danni corporali cagionati a terzi all'interno delle strutture in cui si svolge l'attività assicurata e di cui sia responsabile l'Assicurato Contraente;
d) atti o fatti di terrorismo;
e) alle cose o beni di proprietà, in uso o a qualsiasi titolo detenute dai partecipanti alle attività sportive;
f) a locali ed arredi, impianti sportivi strutture e relative pertinenze, di proprietà di terzi, ove si svolge l'attività assicurata.
CODICE FISI : VE 38

3) **MASSIMALI ASSICURATI**

A deroga di quanto indicato nel frontespizio di polizza l'assicurazione vale fino a concorrenza delle seguenti somme, oltre alle spese di assistenza legale di cui all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, col limite di:
Euro 1.500.000,00 per anno, con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni persona, Euro 1.500.000,00 per danni a cose.

4) ORGANIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali, ricreativi e del tempo libero, compresi in garanzia le operazioni di montaggio / smontaggio stands.
I partecipanti vengono considerati terzi.
L'assicurazione è operante a condizione che la manifestazione venga organizzata in conformità alle disposizioni, se richieste, emanate dalle Autorità (licenze, permessi, autorizzazioni ecc...).
Non sono compresi in garanzia i danni ad attrezzature in genere e strumenti musicali, i danni ai locali e arredi ove si svolgono le manifestazioni, i danni derivanti dalla partecipazione ed uso dei cavalli, i danni derivanti da manifestazioni pirotecniche e dall'uso di veicoli a motore in genere.
Per quanto riguarda i danni corporali subiti da artisti e orchestrali, l'efficacia della copertura è limitata ai soli casi di morte, lesioni gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p..
Dalla presente garanzia sono escluse le manifestazioni sportive e gli eventi musicali con partecipazione di pubblico superiore a 1.500 persone.

5) QUALIFICA DI TERZI AI PARTECIPANTI AGLI ALLENAMENTI

Resta tra le Parti convenuto che viene riconosciuta la qualifica di terzi ai partecipanti per danni corporali subiti durante l'allenamento.
I partecipanti sono considerati terzi tra di loro.
La presente garanzia è valida sempreché sussista la responsabilità civile dell'Assicurato per fatto proprio o di coloro dei quali debba rispondere ai sensi di legge.

6) SMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dai prodotti alimentari somministrati o venduti durante il periodo di efficacia della polizza, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria venduti nello stesso esercizio. Fermo il massimale di polizza la presente garanzia è operante con applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun sinistro. L'assicurazione riguarda i danni corporali verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempre ché denunciati all'Assicurato entro il medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite massimo di risarcimento per ogni anno assicurativo.

7) DANNI ARRECATI A TERZI, ESCLUSI I PARTECIPANTI, DURANTE COMPETIZIONI SPORTIVE E RELATIVE PROVE

Premesso che l'Assicurato organizza o prende parte a competizioni sportive (amatoriali e/o agonistiche) e relative prove, ed a parziale deroga di quanto previsto nelle precedenti esclusioni di polizza, la garanzia copre i danni arrecati a terzi.
Sono esclusi i danni subiti dai partecipanti durante le attività strettamente connesse allo svolgimento delle prove e relative competizioni sportive.
Non sono considerati terzi gli arbitri, direttori e giudici di gara e i commissari di percorso.

8) R.C. ASSOCIATI

E' coperta la responsabilità civile derivante ai tesserati/soci in conseguenza di fatti propri accidentali involontariamente cagionati a terzi durante la pratica dello sci in attività di allenamento, gare e tempo libero (limitatamente alla pratica dello sci).

9) R.C. ISTRUTTORE

E' coperta la responsabilità civile facente capo agli istruttori che collaborano a qualsiasi titolo con l'Assicurato.
La presente estensione di garanzia:

è prestata nell'ambito dei massimali di R.C.T. per ogni persona,
opera in secondo rischio alle eventuali coperture assicurative di responsabilità civile personale contratte dall'istruttore per lo svolgimento della sua attività,
non opera per l'attività svolta per proprio conto e non in nome e per conto dell'Assicurato,
viene concessa previo accertamento del possesso della sussistenza dei requisiti di legge in capo all'istruttore.

10) ESTENSIONE TERRITORIALE
A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 5 delle condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si intende estesa al Mondo Intero, ad esclusione degli Stati Uniti e Canada.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

COSE IN CONSEGNA
A parziale deroga dell'art.3 lettera f) delle C.G.A., la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, rapina e/o smarrimento, quelli alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonchè quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività.
L'estensione in termini viene prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di Euro 25.000,00 per ogni sinistro e di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.

PLURALITA' DI ASSICURATI
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsablità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

FORNITORI COME TERZI
A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.T., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.
Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.T. rappresenta il limite globale di esposizione della società.
L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

DANNI A VEICOLI IN SOSTA
L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).
Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonchè quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

DANNI A TERZI ARRECATI DA PERSONALE NON DIPENDENTE
Premesso che l'Assicurato per l'espletamento dell'attività svolta si può avvalere dell'opera di personale non alle sue dirette dipendenze, si conviene che è compresa in garanzia la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi da tale personale mentre esegue i lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato medesimo.

DANNI DA INCENDIO SEDI AZIENDALI
A parziale deroga dell'art.3 lettera c) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali direttamente cagionati a cose di terzi dall'incendio delle sedi aziendali - e delle cose in esse contenute - ove si svolge

l'attività descritta in polizza.
Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose -compresi gli immobili e le loro pertinenze- che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o destinazione.
La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante "Assicurazione incendi" e, comunque, in caso di sua inoperatività, in eccesso, per ogni sinistro.

ELEVAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRI
A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che il termine di rispetto per la denuncia dei sinistri deve intendersi elevato a 9 giorni.

BUONA FEDE
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato, all'atto della stipulazione del contratto e durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

COMMITTENZA AUTO
A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A.

ESTENSIONI DIVERSE
La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza di:
- operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi anche ad alto fusto;
- proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio.

RAPINE e/o ATTENTATI
La garanzia si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni di natura sindacale.

ATTIVITÀ RICREATIVE
Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 3 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.

QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI
A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 2 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi agli amministratori dell'Assicurato che non rivestano la qualifica di Legali Rappresentanti.

PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ
A parziale deroga dell'art. 3 lett. m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini, depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria manutenzione.
La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 sempreché:
- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale.

Non sono compresi i danni derivanti da:
- lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.
L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ciascun sinistro.

LAVORI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 81/2008
Per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualita' di "responsabile dei lavori", conformemente a quanto disposto da tale decreto.

SORVEGLIANZA PULIZIA MANUTENZIONE RIPARAZIONE E COLLAUDO
Resta fra le parti convenuto che rientrano nel novero dei terzi -limitatamente alle sole lesioni corporali- i titolari ed i dipendenti di altre Ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato. La garanzia vale, inoltre, per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato stesso per danni materiali involontariamente cagionati a terzi da detto personale durante l'espletamento di tali attività.

DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO
A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonchè quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

FRANCHIGIA DANNI MATERIALI
Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta di Euro 500,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 500,00 per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.
Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

VISITE GUIDATE - CORSI PROFESSIONALI - CONVEGNI
La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

POSSESSO REQUISITI DI LEGGE
L'operatività della garanzia è subordinata al possesso, da parte del Titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 4 secondo comma delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture. Restano esclusi dalla garanzia gli impianti di depurazione, discariche e siti di smaltimento rifiuti nonché inceneritori.
L'estensione in termini viene prestata:
a) fino a concorrenza di un importo di Euro 100.000,00 restando inteso che esaurito tale importo la garanzia si intende priva di ogni effetto. A richiesta della Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione integrando la somma di garanzia esaurita a condizioni da stabilirsi.
b) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10 %, col minimo assoluto di Euro 2.600,00 a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonchè attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;

- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;

- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;

- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Ferma restando l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;

- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;

- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

RADDOPPIO TERMINI TEMPORALI DI POLIZZA
A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 6 - PAGAMENTO DEL PREMIO - OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che i termini temporali ivi previsti devono intendersi raddoppiati.

REGOLAZIONE PREMIO
A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 12 - Regolazione del Premio - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le parti che i termini temporali ivi previsti devono intendersi raddoppiati.

CALCOLO DEL PREMIO
Preventivo numero Associati/Frequentatori n. [redacted] (circa) al premio unitario di Euro [redacted] (imposta compresa).
Il premio della polizza in termini, anticipato, regolabile nei modi e nei termini di cui alle Condizioni Generali di assicurazione, non potrà essere comunque inferiore ad un minimo annuo di Euro [redacted] (imposta compresa).

Le condizioni generali, mod. R01E/02, abbinate al mod. amministrativo R17, si intendono abrogate e contestualmente sostituite dalle CGA del mod. R60 ed. 07/03.
Si intende altresì abrogato il comma B) dell'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - del suddetto Mod. R60.

***

Il presente atto di Dichiarazione si compone di n. 6 pagine.

Generali Italia S.p.A.

Contraente/Assicurato

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Generali Italia S.p.A.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile

Contraente: **CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO A.**

Polizza n°: **FACSIMILE**

GENERALI

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

DEFINIZIONI

Nel testo la parola «Società» designa la Società Generali Italia - «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

1. CONDIZIONI GENERALI

Art. - 1 Oggetto dell'assicurazione

a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

b) L'assicurazione vale, nell'ambito del limite per danni a cose, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini del precedente comma.

Art. - 2 Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni

1 - Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);

c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. nonché tutti coloro che, indipendentemente dal loro

rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

II - L'assicurazione non comprende i danni:

d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;

e) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;

f) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;

g) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;

h) derivanti dalla proprietà di fabbricati ed ascensori;

i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

III - L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

m) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;

n) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.

Queste ultime esclusioni si applicano anche alla garanzia "Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro", se operante.

Art. 3

Rischi atomici e danni all'ambiente

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni, di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- *inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;*

- *inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture;*
- *interruzione, imporerimento, deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;*
- *alterazioni od imporerimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

Art. 4

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dei Paesi aderenti all'Unione Europea, nonché nel territorio degli stati di San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Art. 5

Decorrenza dell'assicurazione - Proroga del contratto - Pagamento del premio

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nella polizza medesima. L'esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo.

L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; *in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.*

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto della Società di esigere i premi scaduti e di chiedere l'esecuzione giudiziale del contratto.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;

- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Art. 6

Variazione nella persona dell'Assicurato e alienazione dell'azienda o del fabbricato

Qualora il contratto abbia per oggetto un'azienda oppure cose o animali l'Assicurato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio considerati dal contratto.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dagli eredi dell'Assicurato alla Società, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione, l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. *Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.*

Art. 7

Variazione di rischio

Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio - di cui l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli articoli 1897 e 1898 Codice Civile.

Art. 8

Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.

Art. 9

Denuncia dei sinistri e obblighi dell'Assicurato

Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto econtenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 10

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11

Indicizzazione del premio

I massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. È in facoltà di ciascuna Parte rinunciare in futuro all'adeguamento, che peraltro si applicherà per almeno 4 volte, inviando raccomandata all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso massimali e premio rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 12

Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 13

Anticipata risoluzione del contratto

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni in aumento eccedenti il 15% sul livello generale dei prezzi in atto al momento della stipulazione del contratto, secondo le variazioni percentuali del numero indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, Contraente e Società possono recedere dal contratto con le medesime modalità ed effetti di cui all'articolo precedente. Il disposto del presente comma non ha applicazione qualora operi l'indicizzazione o l'adeguamento del premio e dei massimali.

Art. 14

Rinnovazione del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Art. 15

Dichiarazioni del Contraente - Forma delle comunicazion

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.

Le inesattezze e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.

Art. 16

Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 17

Rinvio alla legge

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 18

Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

2. CONDIZIONI PARTICOLARI
(VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)

1)

Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

In aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Generali la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni *(escluse le malattie professionali)* per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente *(escluse le malattie professionali)* non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L..
In ogni caso per questi, e per eventuali lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L., è dovuto il relativo premio.

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

2)

Dipendenti non I.N.A.I.L.

A deroga di quanto disposto dall'art. 2) lettera c) delle condizioni generali di assicurazione, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali e nei limiti dei massimali di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, sempreché tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 Codice Civile.

3)

Regolazione premio

Il premio, anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, verrà regolato, alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione del volume di affari nonché degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari ed in particolare ad esibire il libro paga e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell'ultimo consuntivo.

mod. R01E/03 perR17 ed. 07/11 - Pagina 11 di 11